

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 45/50/2012**

### **OGGETTO DELLA DECISIONE**

Appello presentato dal Dott. Ga. Pa. avverso alla sentenza nr. 67/21/10, emessa dalla C.T.P. di Milano, sez. 21, in data 05 febbraio 2010 e depositata in data 16 marzo 2010, con la quale si respingeva il ricorso promosso dal contribuente avverso l'iscrizione ipotecaria (P.I. nr. 3611/68) avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via delle Querce nr. 1.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il concessionario per la riscossione Equitalia Esatri S.p.A., a seguito del mancato pagamento del carico scaduto l'8 agosto 2009 per un ammontare complessivo di € 55.163,75, provvedeva all'iscrizione ipotecaria (P.I. nr. 3611/68) avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, via delle Querce nr. 1, eseguita per un importo di € 110.327,50 e notificata mediante lettera raccomandata in data 28.2.2009. Il debito traeva origine da tre cartelle esattoriali già notificate al ricorrente di cui due afferivano a sanzioni amministrative derivanti da violazioni al C.d.S. ed una era riferita a debiti tributari comprensivi di sanzioni ed interessi. Il contribuente in vigenza del giudizio tributario aveva richiesto una rateizzazione del debito provvedendo tempestivamente al pagamento delle rate, secondo quanto previsto dal piano di rateizzazione concesso. Le cartelle di pagamento originarie erano oggetto di ricorso separato, allo stato presso la Corte di Cassazione. Il contribuente presentava alla C.T.P. di Milano un ricorso avverso alla soprarichiamata iscrizione ipotecaria operata dal concessionario a seguito del mancato pagamento del carico scaduto l'8 agosto 2009 per un ammontare complessivo di € 55.163,75, precisando che era pendente presso la Suprema Corte di Cassazione un ricorso avverso alla sentenza nr. 48/42/07, pronunciata il 4.4.2007 dalla sezione 42 della C.T.R. Lombardia sulla legittimità dell'avviso di accertamento fiscale dal quale era stato originato il debito di € 53.523,89 quasi coincidente col carico venuto a scadenza. Veniva fatto rilevare come, all'atto dell'iscrizione dell'ipoteca, fosse trascorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento inerente a debiti tributari e conseguentemente come, in assenza della notifica obbligatoria di intimazione all'adempimento, il concessionario fosse stato sprovvisto di titolo per l'iscrizione. Ritenendo applicabile il disposto dell'art. 50 del D.P.R. 602/73, il ricorrente chiedeva che: fosse annullata l'iscrizione ipotecaria, fosse disposto il rimborso degli importi eventualmente versati nelle more del giudizio, fosse condannata Equitalia Esatri S.p.A. alla rifusione delle spese, delle competenze e degli onorari oltre Iva e contributi cassa previdenza. Equitalia Esatri S.p.A., in sede di costituzione in giudizio, rilevava in prima istanza la carenza di giurisdizione della Commissione Tributaria adita in merito alle cartelle di pagamento nr. 068 2007 03055098 53 000 e nr. 068 2008 01518482 59 000 in quanto non attinenti a tributi. L'ente resistente evidenziava come l'iscrizione ipotecaria dovesse essere considerata quale atto antecedente all'esecuzione e di natura cautelare. Ritenuta non fondata in termini di diritto la richiesta della parte avversa circa la richiesta di rimborso delle somme eventualmente versate nelle more del giudizio, l'Ente resistente chiedeva nel merito che fossero respinte le domande del ricorrente in quanto infondate in termini di fatto e di diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari. La C.T.P. di Milano, sez. 21, con sentenza nr. 67, emessa il 5 febbraio 2010 e depositata il 16 marzo 2010, in via preliminare dichiarava il proprio difetto di giurisdizione limitatamente alle cartelle relative a sanzioni amministrative e respingeva il ricorso, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00 oltre IVA e C.P.A.

Il contribuente presentava appello avverso alla sentenza soprarichiamata e confermando le deduzioni già presentate in primo grado chiedeva: la riforma della sentenza impugnata con l'annullamento dell'iscrizione ipotecaria, la condanna della società resistente alla rifusione delle spese, delle competenze e degli onorari, oltre IVA e contributi cassa di previdenza. In via subordinata veniva richiesta la riforma della sentenza impugnata limitatamente alla parte di condanna alle spese di giudizio, con richiesta di compensazione delle spese. Equitalia Esatri S.p.A si costituiva in giudizio confermando quanto già sostenuto in primo grado e chiedendo la conferma della sentenza impugnata dalla controparte con condanna alla rifusione delle spese di giudizio diritti ed onorari.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione, sentite le parti, esaminati i documenti agli atti e riunitasi in camera di consiglio, accoglie l'appello del contribuente. Si ritiene applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio il disposto dell'art. 50 del D.P.R. 602/73, valutato che, in assenza della notifica obbligatoria di intimazione all'adempimento, il concessionario fosse stato sprovvisto di titolo per l'iscrizione dell'ipoteca. La Commissione dispone la compensazione delle spese in ragione della particolarità dell'oggetto della decisione.

### **P.Q.M.**

La Commissione accoglie l'appello del contribuente e ordina la cancellazione dell'ipoteca. Spese compensate.